



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 29 ottobre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 26.10.2019 a Cuneo tra Araldica Castagnole Lanze e Canalese (serie A);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore EL KARA Yehia (Canalese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale; ii) il tesserato della soc. Araldica Castagnole Lanze VACCHETTO Giorgio alla fine dell'incontro è entrato nello spogliatoio arbitrale ed ha fisicamente aggredito l'Arbitro colpendolo con le mani sul torace e minacciandolo con gesti; iii) i tifosi di entrambe le squadre durante l'incontro hanno rivolto costantemente all'arbitro espressioni ingiuriose ed offensive, ed i tifosi della Araldica Castagnole Lanze nella parte finale hanno inoltre minacciato verbalmente la libertà personale e l'incolumità dell'Arbitro;
- Considerato in diritto che i) la condotta del giocatore EL KARA Yehia (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del tesserato VACCHETTO Giorgio (Araldica Castagnole Lanze) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. c e dall'art. 19.2 lett. c del Reg. Fed. di Giustizia; iii) la condotta dei sostenitori della soc. Araldica Castagnole Lanze e della soc. Canalese – ricadente nella responsabilità oggettiva delle rispettive Società ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore EL KARA Yehia (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 10 del 24.5.2019, alla sanzione n. 15 del 10.6.2019 ed alla sanzione n. 37 del 19.8.2019, applica a questo titolo l'aumento sino a due terzi ex art. 24 comma 4 e comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 165; infligge al tesserato VACCHETTO Giorgio (Araldica Castagnole Lanze) la squalifica per due gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 300; infligge alla soc. Araldica Castagnole Lanze la sanzione pecuniaria di Euro 300; infligge alla soc. Canalese la sanzione pecuniaria di Euro 200.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino